

OGGETTO: Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 8291658CA1 - CUI S97345810580201900001

CHIARIMENTI AL GIORNO 26/06/2020

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimento relativamente all'indagine di mercato in oggetto, alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Domanda 1

Art. 3.3 Schema di Accordo Quadro: segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione sospensiva/risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di sospensione/cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.

Risposta 1

In merito si precisa che, come indicato all'art. 1 comma 4 dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia tra le quali, nello specifico, il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Testo unico sul pubblico impiego" e il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 in materia di "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", per quanto applicabili.

Domanda 2

Art. 4.17 Schema di Accordo Quadro: chiediamo che la fattura venga comunque rimborsata. I tempi degli accertamenti antimafia, una volta eseguito il servizio, non possono essere adottati a motivo di non versamento di quanto dovuto ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 (oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall'Agenzia) e utile di agenzia.

Risposta 2

Si consideri, in merito, che il controllo dei requisiti, incluse le verifiche antimafia, sull'Aggiudicatario viene effettuato dalla SA al momento dell'aggiudicazione; che lo stand still period è di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, che a questo periodo vanno aggiunti almeno ulteriori 60 giorni, posto che la prima fattura verrà emessa con cadenza mensile posticipata, ossia il mese successivo a quello in cui i servizi sono stati resi e che comunque il pagamento della stessa, ai sensi dell'art. 4.22 dello Schema di Accordo Quadro, "sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA".

Domanda 3

Art. 8.4 Schema di Accordo Quadro: chiediamo a quali maggiori spese eventualmente si riferisce la Stazione Appaltante, considerando anche che gli inadempimenti sono già coperti dalla cauzione definitiva.

Risposta 3

Si rimanda alle ipotesi e alla disciplina di cui all'art. 108 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Domanda 4

Art. 8.5 Schema di Accordo Quadro: considerato che la formazione specifica è onere a carico dell'utilizzatore il relativo costo deve essere ex lege da questo sostenuto, chiediamo di rivedere l'articolo.

Risposta 4

Fermo restando che gli obblighi formativi normativamente posti a carico dell'Amministrazione utilizzatrice verranno da questa assolti direttamente, per la formazione, invece, di cui al paragrafo 8 del Capitolato la Stazione Appaltante intende procedere mediante la stipula dell'Accordo Quadro con l'OE che risulterà aggiudicatario della presente procedura.

Domanda 5

Art. 10.7 Schema di Accordo Quadro: chiediamo chiarimenti rispetto ai "servizi accessori" di cui parla AIFA: considerato che l'Agenzia fornisce personale sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore, tutti i richiami dell'art. 10 al rispetto di procedure per un "miglior coordinamento" non appaiono applicabili, stante che l'attività dell'agenzia si svolge nei locali dell'Agenzia (ricerca, selezione, gestione amministrativa del lavoratore ecc) chiediamo di rivedere i punti dell'articolo o di chiarirli.

Risposta 5

Si ribadisce quanto previsto all'art. 10 c. 7 fermo restando che non si riferisce al personale somministrato

Domanda 6

Art. 14 Schema di Accordo Quadro: chiediamo di specificare che ogni parte agirà per quanto di sua competenza ex lege considerato che i lavoratori somministrati, per la materia salute e sicurezza, sono computati nell'organico dell'utilizzatore ex art 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs. 81/15.

Risposta 6

Si conferma.

Domanda 7

Art. 15 Schema di Accordo Quadro: chiediamo di precisare e confermare che la responsabilità e manleva opererà per danni derivanti da inadempimenti accertati ed imputabili esclusivamente all'Agenzia.

Risposta 7

Si conferma.

Domanda 8

Art. 16.3 Schema di Accordo Quadro: la polizza non potrà garantire per obblighi in capo all'utilizzatore, si chiede conferma (esempio sicurezza dei lavoratori).

Risposta 8

Si conferma.

Domanda 9

Art. 17.3.d Schema di Accordo Quadro: chiediamo conferma che la mancata applicazione comporterà la penale salvo in caso in cui non sia dovuta al non rispetto delle comunicazioni ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 previste in capo all'utilizzatore.

Risposta 9

Si conferma.

Domanda 10

Art. 17.5 Schema di Accordo Quadro: chiediamo di non decurtare le penali dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro.

Risposta 10

Si conferma precisando che, ove la parte di fattura non costituente rimborso del costo del lavoro non fosse sufficiente a coprire l'importo delle penali, si procederà mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Domanda 11

Art. 17.10 e Art. 19.2 Schema di Accordo Quadro: l'addebito dei maggiori costi appare clausola eccessivamente onerosa considerato che per l'inadempimento contrattuale è previsto ex lege l'escussione della cauzione. Si chiede di rettificare la portata o di porre dei limiti di valore/durata.

Risposta 11

Nel confermare quanto previsto agli articoli 17.10 e 19.2 dello Schema di Accordo Quadro, si rimanda all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in virtù del quale *"la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore".*

Domanda 12

Art. 18 Schema di Accordo Quadro: segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.

Inoltre l'Agenzia non può rinunciare al margine che gli consente di coprire anche i costi di gestione, soprattutto se il recesso non è imputabile alla stessa.

Risposta 12

In merito si precisa che, come indicato all'art. 1 comma 4 dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia tra le quali nello specifico il D. Lgs. n. 81/2015 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Domanda 13

Art. 19.1.h Accordo Quadro: il codice di condotta dovrà essere rispettato dai somministrati che sono sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore, pertanto riteniamo che il mancato rispetto non possa essere causa di risoluzione contrattuale in capo all'agenzia. Chiedere a Cervigni

Risposta 13

Si precisa che le disposizioni citate all'art. 19.1.h dell'Accordo Quadro si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti dell'Agenzia per il lavoro impiegati nella gestione della commessa.

Domanda 14

Art. 19.2 Schema di Accordo Quadro: riteniamo che l'addebito di eventuali danni dovrà riguardare solo i danni accertati e imputabili esclusivamente al fornitore, chiediamo di ridurre pertanto la portata dell'articolo confermando tale lettura.

Risposta 14

Si conferma.

Domanda 15

Art. 24 Schema di Accordo Quadro: chiediamo conferma che l'intero articolo fa riferimento al personale diretto dell'Agenzia.

Risposta 15

In merito si precisa che, come indicato all'art. 1 comma 4 dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia tra le quali nello specifico il D. Lgs. n. 81/2015 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Domanda 16

Art. 26 Schema di Accordo Quadro: chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

Risposta 16

Le spese a carico dell'Aggiudicatario di cui all'art. 26 dello Schema di Accordo Quadro, sono quantificate in € 245,00 così suddivise:

- € 200,00 Imposta di registro (cod. Tributo 9814), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013
- € 45,00 Imposta di bollo (cod. Tributo 9802), secondo quanto previsto dal D.M. n. 43 del 22/02/2007.

Domanda 17

17.1 In caso di partecipazione in RTI verticale, tra l'impresa X (capogruppo) che svolgerà il servizio di somministrazione e l'impresa Y (mandante) che svolgerà il servizio di formazione, SI CHIEDE CONFERMA CHE, PER SODDISFARE IL REQUISITO di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d2) del disciplinare di gara, e precisamente: Servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale di importo complessivo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a € 20.000,00 oltre IVA, l'impresa Y (mandante) possa dichiarare come UNICO committente l'impresa X (capogruppo). Quanto sopra in considerazione del fatto che l'impresa Y (mandante) svolge attività formazione ESCLUSIVAMENTE in favore di personale somministrato dall'impresa X (capogruppo) a terzi committenti.

17.2 In caso di risposta affermativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE l'impresa Y (mandante), a comprova del requisito succitato, possa presentare contratti stipulati con l'impresa X (capogruppo) completi di copia delle fatture.

Risposta 17

17.1 Si conferma.

17.2 Si conferma. Si precisa che, secondo quanto indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, è richiesto "In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) della relazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito registro che dimostri il possesso del requisito.
- copia informatica dei contratti stipulati con i committenti privati completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma".

Domanda 18

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3 lett. d2) del disciplinare di gara, e precisamente Servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale di importo complessivo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a € 20.000,00 oltre IVA, SI CHIEDE CONFERMA CHE, a comprova del requisito succitato, possa essere dichiarato anche un unico committente con il quale sono stati erogati i Servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale di importo complessivo superiore ad € 40.000,00 oltre IVA.

Risposta 18

Si conferma.

Domanda 19

Si chiede conferma che per il requisito da Voi richiesto al punto 7.3 art. d.2) del disciplinare di gara rientrano i corsi svolti con Fondi Formatemp dalle APL presso Enti pubblici utilizzatori, nell'ambito di un contratto di somministrazione lavoro.

Risposta 19

Si rimanda alla risposta n. 29.

Domanda 20

La copertina e l'indice sono da escludere nel conteggio delle 10 pagine della relazione tecnica?

Risposta 20

Si precisa che la copertina e l'indice non rientrano nel computo delle n. 10 pagine.

Domanda 21

Relativamente al dato sull'assenteismo dei lavoratori somministrati medio indicato, si chiede se tale valore % include anche il godimento dei 30 gg di ferie ex festività annui o è solo relativo a giorni di malattia, infortunio e permessi vari.

Risposta 21

Si precisa che il valore % indicato nel Capitolato Tecnico include tutti gli istituti di seguito richiamati: godimento dei 30 gg di ferie ex festività annui, giorni di malattia, infortunio e permessi vari.

Domanda 22

In relazione a quando indicato a pag. 15 del capitolato in cui viene indicato che i lavoratori somministrati durante eventuali giornate formative da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro dovranno essere regolarmente retribuite a carico dell'agenzia, si chiede di chiarire in quale modalità dovranno esserlo: con ore di straordinario essendo la formazione svolta oltre le ore ordinarie?

Risposta 22

Come indicato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico i lavoratori dovranno essere regolarmente retribuiti durante la formazione e il costo della retribuzione da corrispondere resterà a carico dell'Operatore Economico, pertanto è da considerarsi voce compresa nel Moltiplicatore Offerto.

Domanda 23

In relazione alla formula attribuzione punteggio economico pag. 38 del Disciplinare di gara, si chiede se il valore in formula $V(a)$ è il moltiplicatore offerto o è quanto scaturisce in cella D17 modello 3 dettaglio economico importo da riportare su Sintel?

Risposta 23

Si precisa che il valore $V(a)$ non è né il moltiplicatore offerto né scaturisce dalla cella D17 del modello 3 Dettaglio economico, da riportare su Sintel.

Il valore $V(a)$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, che viene calcolato al fine di attribuire il punteggio sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica. In particolare per quanto riguarda il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica si rimanda a quanto descritto al paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara, mentre per quanto riguarda Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica si rimanda a quanto descritto al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara.

Domanda 24

Si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

Risposta 24

Si rappresenta che non è richiesto il documento di riconoscimento del dichiarante, poiché la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che per eventuali firme multiple devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*".

Domanda 25

Posto che il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara è 01-06-2017 al 31-05-2020, si chiede conferma che si possa riportare nell'elenco servizi di cui al DGUE i fatturati relativi ai soli anni 2018 - 2019 (ricompresi nel periodo richiesto) qualora il requisito di capacità tecnica professionale di cui all'articolo 7.3 lett. d.1) del disciplinare sia già soddisfatto dal fatturato conseguito nei suddetti anni. Tale richiesta in quanto i fatturati relativi ad un anno solare/esercizio finanziario sono comprovabili ed attestabili da certificazioni.

Risposta 25

Si conferma.

Domanda 26

Si chiede conferma, nel caso in cui il sottoscrittore della gara sia un consigliere munito dei poteri di firma, sia sufficiente presentare copia della CCIAA da cui sono desumibili i relativi poteri, non trattandosi di un procuratore.

Risposta 26

Trattandosi di consigliere munito dei poteri di firma evincibili dalla visura camerale, in questa fase, non è necessario presentare alcun documento.

Domanda 27

Si chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000.

Risposta 27

In questa fase l'Operatore Economico dovrà esclusivamente dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Comunque, come precisato al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, verrà inviata, mediante il Sistema Telematico SINTEL, apposita richiesta ai concorrenti interessati di far pervenire all'AIFA, entro il termine perentorio dalla medesima indicato non inferiore comunque a 5 (cinque) giorni, la documentazione idonea alla suddetta comprova.

Domanda 28

Si chiede conferma che, in questa fase non sia necessario presentare l'allegato A3, essendo le verifiche contemplate dall'art. 85, comma 3 d.lgs. n. 59 del 2011 riservate al solo concorrente aggiudicatario.

Risposta 28

Si conferma.

Domanda 29

Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.3 lett. d2 del Disciplinare di Gara possa essere comprovato riportando gli importi fatturati da specifico Ente di Formazione professionale nei confronti della Società di Somministrazione. L'Ente accreditato svolge corsi di formazione in nome e per conto della scrivente società.

Risposta 29

Il requisito di cui al punto 7.3 art. d.2) del Disciplinare di Gara non può essere comprovato riportando gli importi fatturati da specifico Ente di Formazione professionale nei confronti della Società di Somministrazione. Si rimanda al Disciplinare di gara, al paragrafo 5 per quanto riguarda la partecipazione in forma associata, e al paragrafo 8 per quanto riguarda l'avvalimento.

Domanda 30

Si chiede conferma che per servizi di formazione di personale interinale di cui al medesimo articolo sopracitato si possano considerare corsi di formazione rivolti a personale assunto anche successivamente all'ottenimento della qualifica ossia alla conclusione del corso stesso.

Risposta 30

Si precisa che il requisito si intende posseduto allorché l'operatore economico partecipante alla presente gara, abbia eseguito, nel periodo 01/06/2017 - 31/05/2020, servizi analoghi ai Servizi di formazione del personale interinale per un importo minimo pari a € 40.000,00 oltre IVA di cui almeno uno per un importo non inferiore a € 20.000,00 oltre IVA.

Domanda 31

Si chiede di chiarire se il Dettaglio economico, una volta compilato, debba essere convertito in formato "pdf" e firmato digitalmente o se occorre firmare digitalmente il succitato modello in formato "excel".

Risposta 31

Si precisa che il Dettaglio economico, una volta compilato, deve essere convertito in formato "pdf" e firmato digitalmente.

Il RUP

f.to digitalmente

Raffaella Cugini